

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l'esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l'Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento

delle ritenute previdenziali. Istruzioni operative Inps per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione

Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione.

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 fornisce le disposizioni operative necessarie all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione si presenta all'INPS via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 "Richiesta di pagamento rateale dell'Ordinanza Ingiunzione".

Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti: indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame

Completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande avanzate per la fruizione dell'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, con la possibilità per i contribuenti di visualizzare l'esito della domanda presentata e l'importo concesso a titolo di esonero, con il messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 803 (di seguito riportato) l'Istituto fornisce le indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame.

Aumento aliquote Inps Gestione separata collaboratori. A breve la

procedura Uniemens con la nuova aliquota al 35,03%

Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l'aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.

Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.

La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n.25 dell'11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

Artigiani ed esercenti

attività commerciali. Utilizzo eccedenze da esonero dei contributi senza F24 o domande di compensazione

L'Inps comunica che per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future

**Iscritti alla gestione
artigiani e alla gestione
degli esercenti attività**

commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l'INPS riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Agli artigiani e ai commercianti ultrasessantacinquenni, già pensionati continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2022, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l'aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l'indennizzo in caso di cessazione dell'attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, l'Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l'occupazione giovanile, per l'occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al

30 giugno 2022.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l'applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: esiti, richieste di riesame e istruzioni UNIEMENS

L'Inps, con la circolare 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime istruzioni ai fini dell'applicazione della decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Con la circolare n. 169 del 11 novembre 2021, ha poi fornito indicazioni sulla presentazione delle domande e sull'ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.

Con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 96 (di seguito riportato), l'Inps comunica che le domande online pervenute tra l'11 novembre e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di

presentazione) sono state elaborate.

Nel messaggio, si forniscono le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero. Al riguardo, precisato che l'esito delle domande e l'importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata e laddove si dovesse ritenere che l'importo nella misura autorizzata dall'Istituto previdenziale non sia corrispondente a quanto spettante, i datori di lavoro potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, una richiesta online di riesame, volta a una nuova valutazione dell'ammontare dell'esonero.

Il messaggio contiene inoltre le istruzioni contabili e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione "PosContributiva" del flusso UNIEMENS .

Comunicazioni di debito Inps Gestione Separata Committenti. Più tempo per rispondere

Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l'Inps ha reso noto di aver proceduto all'invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti notificati, l'Istituto previdenziale con successivo messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021 ha chiarito che "Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di "Situazione debitoria non corretta", un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l'allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell'estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione". Inoltre, ... "vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, si comunica che le attività relative all'eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000".

Gestione Separata Inps

Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L'INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l'omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: stabiliti i settori e professioni agevolati nel 2022

In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché ai fini previsti

dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero) con il decreto 17 dicembre 2021 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individuati, per il 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2020.

Datori di lavoro. In arrivo le ordinanze-ingiunzione Inps per chi non ha versato in tempo

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha avviato l'attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Esonero contributivo autonomi

e professionisti: l'Inps comunica l'esito delle verifiche preliminari. Dal 29 novembre 2021 sarà visibile l'importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l'Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l'esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l'importo concesso a titolo di esonero.

Se l'ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l'importo concesso per l'esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l'esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa

dell'elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Riscatto di laurea, al via la campagna di comunicazione Inps

È iniziata la campagna di comunicazione dell'Inps per il riscatto di laurea, strumento con il quale le persone possono intervenire sul loro futuro.

Con il claim "La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere" l'Inps pone l'accento sul fatto che il nostro futuro non dipende solo dalle circostanze ma anche dalle nostre scelte.

Il riscatto del corso di laurea, infatti, è lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi, e quindi integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Condizione necessaria è aver conseguito il titolo di studio. I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso o già coperti da contribuzione obbligatoria.

Autorizzato dalla Commissione Ue l'esonero contributivo per assunzioni donne svantaggiate

Arrivato l'ok della Commissione europea per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, legge 30/12/2020, n. 178).

L'autorizzazione è arrivata a seguito di un'intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea.

La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.

Artigiani e commercianti: Al via l'elaborazione

dell'emissione degli avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467, l'INPS segnala agli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti l'inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020.

Esonero contributivo parziale autonomi: chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 (di seguito riportato) ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2019. Nel Messaggio precisato, che la verifica

del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Per poter accedere all'esonero parziale, l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Esonero contributi autonomi e professionisti. La presentazione delle istanze entro il 30 settembre 2021

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 l'Inps comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761 e confermato nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.

Dottori Commercialisti.

Esonero parziale contributi 2021

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti nel proprio sito <https://www.cnpadc.it/> ha comunicato:

“che fino al 31 ottobre 2021 è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l'anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata. Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Prima di presentare la domanda di esonero, ti invitiamo a leggere tutte le relative informazioni cliccando qui”.

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri

Domande solo online entro il 31 ottobre 2021. La Cassa sta predisponendo la procedura che verrà attivata nell'area riservata del sito.

Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto

interministeriale attuativo delle disposizioni dell'articolo 1, comma 20 della Legge 178/2020 che disciplina l'esonero parziale dei contributi previdenziali dei professionisti per il 2021.

La procedura per l'invio delle istanze verrà resa operativa nell'area riservata del sito nei prossimi giorni. La Cassa ne darà immediata notizia sul sito oltre a inviare una e-mail a tutti gli iscritti.

Si ricorda in ogni caso che il termine per presentare le domande è il 31 ottobre 2021 e verranno ammessi al beneficio tutti i richiedenti, se in possesso dei requisiti.

Non saranno tenute in considerazione domande pervenute tramite e-mail, in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità al di fuori della procedura online.

Così, avviso pubblicato nel sito del CNPR – <http://www.cassaragionieri.it>

Esonero parziale contributi 2021. Prime istruzioni dalla Cassa Dottori Commercialisti

E' in corso di predisposizione il servizio online "DEC" per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online "DEC" sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell'esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.). Non

saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Esonero contributi autonomi e professionisti: domande, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all'INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti. Prorogato al 30 settembre il termine per le domande

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2020.

Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione

Versamento contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: a chi si applica la proroga al 15 settembre 2021

Con l'articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, disposta la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche social forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021, l'Inps fornisce le attese istruzioni relative all'estensione della proroga anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell'esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d'ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

L'articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. "Sostegni-bis") approvato dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Esoneri e differimenti contributivi in favore di

artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418, l'Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l'Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono

attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l'Istituto previdenziale oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l'Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell'art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in

corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l'INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.